

Istituto Tecnico Statale "CARLO CATTANEO"

Via Catena , 3 – 56028 San Miniato (PI) Tel. 0571/418385 Fax. 0571/418388

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE

ALLEGATO AL PTOF 2019 - 2022

1. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

1. Finalità della valutazione e quadro normativo

Secondo quanto recentemente disposto dall'art. 1 del d.lgs 62/17, "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ... ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze".

Il decreto richiama a sua volta il "Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione" (DPR 122/09) in cui è raccolta la normativa vigente in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e quella riguardante la certificazione delle competenze acquisite.

La valutazione è costantemente richiamata quale elemento qualificante non solo dell'autonomia professionale del docente nella sua duplice dimensione individuale e collegiale, ma anche dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche che individuano i criteri e le modalità di valutazione degli alunni. Viene precisato che l'oggetto della valutazione è il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo delle alunne e degli alunni. Rispetto ad essi, la capacità di autovalutazione degli alunni costituisce la finalità ultima dello stesso processo di valutazione.

Fondamentale è anche il riferimento al PTOF di Istituto, il documento che definisce le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità degli esiti e trasparenza alla valutazione stessa. Il PTOF 2019 – 2022 assume l'equità degli esiti come una delle priorità fra i processi di miglioramento della scuola.

La valutazione accompagna dunque i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di:

- offrire all'alunno il sostegno necessario al fine di favorire il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere;
- predisporre collegialmente piani personalizzati e individualizzati per i soggetti con bisogni educativi speciali

Nel processo di valutazione si riconoscono, in generale, cinque fasi, ciascuna con proprie e diverse finalità:

La valutazione diagnostica o iniziale è necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione di prove d'ingresso s'individua il livello di partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica e le eventuali strategie specifiche d'intervento. Il Consiglio di Classe possiede così tutti gli strumenti necessari per elaborare la programmazione curricolare

La **valutazione formativa** è finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta l'eventuale differenza tra gli obiettivi programmati e quanto raggiunto sino a quel momento, per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di

lavoro (autovalutazione, feed-back). Sono da considerare in questa ottica anche le cosiddette "prove parallele" istituite al precipuo scopo di assicurare coerenza, sincronia ed equità.

La **valutazione sommativa** svolge due funzioni: in caso di programmazione modulare, misura le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o a modulo; in ogni caso svolge una importante azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati, relativamente: alla valutazione del Primo e Secondo Periodo, allo scrutinio finale di giugno, allo scrutinio finale dopo sospensione del giudizio.

La certificazione delle competenze è effettuata dopo il Primo biennio. Al termine dell'anno conclusivo dell'adempimento dell'obbligo scolastico, l'Istituzione scolastica certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ogni alunno. Tale certificazione è declinata in termini di competenze acquisite e, pertanto, permette al soggetto di compiere scelte formative o lavorative successive, coerenti con il bagaglio culturale e professionale acquisito.

La comunicazione alle famiglie, con cui la scuola deve garantire alle famiglie un'informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni non solo trasparente ed equa, ma anche tempestiva, in base anche al Patto Formativo stipulato tra scuola e famiglia, secondo il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07

2. Indicazioni per le verifiche e le valutazioni

Durante l'anno scolastico le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni sono accertate attraverso molteplici prove di verifica, diverse per tipologie a seconda della disciplina presa in esame, secondo le indicazioni dei singoli dipartimenti.

Tali prove permettono al corpo docente di stimare il processo di apprendimento degli alunni e contribuiscono alla valutazione sommativa finale condotta al termine del Primo e del Secondo periodo.

Nello scrutinio di finale il Consiglio di classe provvede alla valutazione collegiale del profitto e della condotta di ciascun alunno/a e ne stabilisce l'ammissione o la non ammissione all'anno successivo ovvero delibera la sospensione del giudizio.

- Criteri per le prove di verifica

I docenti già in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto le prove di verifica degli apprendimenti, che possono essere utilizzate:

- in ingresso, per effettuare una ricognizione iniziale di risorse e carenze e quindi per predisporre la programmazione (specialmente nelle classi prime e terze) rispondente alle effettive capacità degli alunni;
- in itinere, per controllare il processo di apprendimento e per una verifica dell'attività, in modo eventualmente da riprogettare un percorso didattico che recuperi le lacune riscontrate e migliori la qualità degli interventi e l'equità degli esiti (prove parallele)da effettuare per discipline o per aree disciplinari
- sommativa, per verificare le competenze acquisite alla fine dell'unità didattica di apprendimento o modulo, per predisporre il lavoro successivo, per permettere di formulare un giudizio finale da tradurre in un voto.

La valutazione del percorso effettuato dall'alunno, che accompagna i processi di apprendimento, si attiene ai seguenti principi:

- gradualità, accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento;
- sistematicità, attuata come controllo regolare al termine di ogni blocco tematico trattato;
- partecipazione per condurre lo studente verso l'autovalutazione, fondamentale anche per il suo orientamento.

Per ogni verifica, i docenti sono tenuti ad esplicitare alle/agli alunne/i gli obiettivi di apprendimento da accertare e i criteri di valutazione adottati. Come previsto anche dal Regolamento di Istituto, i docenti comunicheranno l'esito delle verifiche orali al termine delle medesime e commenteranno con la classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro e non oltre quindici giorni dall'effettuazione delle prove, annotando tempestivamente la valutazione sul registro on line.

Ciascun docente programma un congruo numero di prove affinché si possa avere un'idea puntuale del processo di apprendimento dell'alunno, seguendo le indicazioni del presente Regolamento e tenendo conto delle metodologie didattiche adottate, della necessità di diversificare le tipologie e delle ore di attività effettivamente svolte.

In relazione alla tipologia, le verifiche sono orali ovvero scritte/grafiche; queste ultime sono:

- strutturate (vero falso, scelta multipla, a completamento ecc...);
- semi strutturate (composizioni su traccia);
- non strutturate (composizioni di vario tipo, saggi).

In relazione al numero delle verifiche si prevedono almeno 2 prove nel primo periodo e 3 nel secondo. Si tenderà ad effettuare un numero maggiore di verifiche, anche per la necessità di diversificarne la tipologia, nelle discipline con un monte ore settimanale di più di 2 uu.oo.

Oltre alle prove di verifica proposte dai singoli insegnanti i Dipartimenti per discipline programmano lo svolgimento di prove parallele elaborate collegialmente.

Le prove parallele indagano il livello di preparazione degli studenti all'inizio e alla fine dell'anno scolastico. Il loro scopo è quello di:

- garantire una valutazione più equa ed omogenea (verso l'obiettivo strategico della "equità degli esiti" all'interno dell'Istituto)
 - permettere anche confronti di carattere statistico all'interno della scuola
 - aiutare i docenti nell'autovalutazione del proprio operato.

Fatta eccezione per le valutazioni diagnostiche iniziali - ovvero le prove parallele in ingresso svolte nelle classi Prime, utilizzate solo a fini statistici e conoscitivi - tutte le altre prove di verifica (comprese quindi le prove parallele) sono valutate dai docenti e concorrono alla valutazione sommativa finale dell'alunno.

La valutazione delle singole prove si traduce in un voto numerico che va da 2 - in caso di prova scritta nulla, rifiuto della verifica orale - a 10 che verrà comunicato alle famiglie attraverso il registro elettronico. Nelle verifiche in itinere è possibile l'attribuzione di voti intermedi, secondo quanto previsto dalle griglie di valutazione dei Dipartimenti.

Ciascun docente può attribuire un "peso" diverso alle diverse tipologie di verifica, seguendo anche le indicazioni del proprio dal Dipartimento. In questo caso il voto riportato sul registro elettronico deve essere inserito con l'indicazione del suo valore percentuale, in modo che la media dei voti sia, in ogni momento dell'anno, indicativa del livello di profitto raggiunto dall'allievo e possa rappresentare uno strumento di informazione trasparente per le famiglie.

- Criteri per la valutazione periodale e finale.

La valutazione sommativa periodale e finale dell'alunno viene effettuata in due diversi momenti dell'anno scolastico, per accertare lo stato di conoscenza e competenza raggiunto dall'allievo.

L'insegnante, preso atto dei risultati delle verifiche svolte, propone un voto al Consiglio di classe che dovrà corrispondere al profilo dello studente in questione, in base agli indicatori e descrittori individuati nella seguente griglia. A questo proposito, la media dei voti ottenuti in ciascuna disciplina è da ritenersi indicativa e non vincolante poiché devono essere valutati il percorso di apprendimento nel suo complesso in termini di impegno e di assiduità - i risultati raggiunti e, parimenti, i progressi realizzati.

Griglia per la valutazione sommativa

			Conoscenze Abilità Competenze		
Voto	Livello	Giudizio	Esposizione	Comprensione e applicazione	Analisi e sintesi
3	Scarso	Dimostra gravissime lacune	Si esprime in modo improprio ed è incapace di riferirsi ai contenuti	Assente o inefficace. Non riesce ad applicare procedure risolutive note neppure se guidato.	Non coglie l'ordine dei dati e ne confonde gli elementi costitutivi
4	Gravemente insufficiente	Dimostra lacune gravi e una preparazione frammentaria	L'esposizione è carente. Non utilizza il linguaggio specifico	Limitata e frammentaria Ha serie difficoltà ad applicare procedure risolutive note.	Ha difficoltà a gerarchizzare le informazioni, opera sintesi disordinate

5	Insufficiente	Evidenzia incertezze rispetto alla soglia di accettabilità	L'esposizione è poco fluida e schematica. Scarso utilizzo del linguaggio specifico.	Comprensione insicura Applica procedure note compiendo errori significativi	Compie analisi e sintesi parziali. Permangono difficoltà nell'ordinare dati e i nessi problematici
6	Sufficiente	Possiede le conoscenze essenziali	Semplice ma sostanzialmente corretta. Fa uso del linguaggio specifico con alcune incertezze	Organizza le informazioni in modo abbastanza corretto Applica procedure risolutive note con qualche errore	Compie analisi e sintesi molto semplici.
7	Discreto	Possiede in modo sicuro le conoscenze di base.	L'esposizione è semplice ma ordinata Usa il linguaggio specifico in modo sufficientemente corretto	Applica le conoscenze acquisite in modo abbastanza corretto	Individua nessi logici Compie analisi e sintesi generiche
8	Buono	Evidenzia una preparazione completa e puntuale	L'esposizione è fluida e scorrevole. Usa il linguaggio specifico in modo corretto	Applica le conoscenze acquisite con precisione	Compie analisi e sintesi corrette Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti
9	Ottimo	Possiede conoscenze sicure e una preparazione approfondita, con autonomia	Esposizione articolata nel lessico. Usa in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina	Comprende in modo autonomo e sicuro Applica le conoscenze acquisite con efficacia e precisione	Compie analisi e sintesi efficaci e significative in autonomia
10	Eccellente	Possiede una preparazione organica e approfondita, arricchita da apporti personali.	Esposizione efficace e articolata. Padroneggia pienamente il linguaggio specifico della disciplina	Comprende ed interpreta con sicurezza ed autonomia Risolve problemi in diversi ambiti	Compie analisi e sintesi in modo sicuro e autonomo Rielabora le conoscenze e le correla in modo organico

Secondo la normativa vigente, alla valutazione collegiale del Consiglio di classe partecipano i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Anche i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, l'alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, la relativa valutazione è espressa congiuntamente.

Eventuali altri docenti che svolgono attività e insegnamenti (per tutti o per alcuni alunni) finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, forniranno elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, ma non avranno diritto di voto.

Nello scrutinio del 1º Periodo di valutazione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli minimi di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), ogni alunno acquisisce un "debito" formativo in tali materie ed è tenuto a recuperare le proprie carenze nelle modalità stabilite dal Consiglio di classe e indicate alle famiglie in sede di scrutinio, ovvero: il corso di recupero o il recupero in itinere.

I corsi di recupero – in linea di massima riservato alle alunne e agli alunni con carenze gravi (4/10) – sono attivati in relazione al numero delle/degli alunne/i interessati e si svolgono fra gennaio e la valutazione inter periodale di marzo. I corsi sono articolati per classi parallele, nella scelta dei nuclei tematici da affrontare i docenti incaricati dei corsi tengono conto delle indicazioni dei colleghi delle classi di riferimento.

Ciascun docente effettua il recupero in itinere della propria materia nelle proprie classi prima dei Consigli di Classe dedicato alla valutazione interperiodale, per un numero di ore almeno pari a quelle previste settimanalmente dal proprio insegnamento. Il docente annota sul registro on line le date, le ore, gli argomenti trattati, la metodologia seguita per il recupero e le valutazioni di ciascun alunno. Riguardo alla metodologia, ferma restando l'autonomia di ciascun insegnante, si favoriranno i lavori di gruppo, l'apprendimento cooperativo e la peer education.

Per le/gli alunne/i del primo Biennio, le cui carenze siano dovute alla necessità di acquisire un proprio metodo di apprendimento e/o ad una carenza di motivazione allo studio, potrà essere utile la costante frequenza, suggerita dal Consiglio di classe, delle attività di *Oltre la scuola* e/o l'inserimento nel programma *Non uno di meno*.

In ogni caso, tutti le/gli alunne/i con insufficienze nelle diverse discipline, dovranno svolgere delle prove di verifica redatte dai singoli docenti, al fine di verificare l'effettivo recupero delle carenze individuate al termine del Primo periodo. L'esito della prova avrà comunque valore per la determinazione del voto finale.

In sede di scrutinio finale, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli minimi di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva di ciascun studente o studentessa ovvero la sospensione del loro giudizio. In questo ultimo caso l'alunno dovrà sostenere delle ulteriori prove di verifica per le discipline in questione, stabilite dal consiglio di classe e verrà nuovamente valutato in base al risultati di tali prove.

Per la classe Quinta, il comma d) dell'art. 13 del d.lgs. 62/17 stabilisce che "sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti con votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate ... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".

Ai fini dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva, la valutazione finale, alla luce dei voti conseguiti nel corso dell'intero anno scolastico e tenuto conto del superamento o meno delle carenze riscontrate nel percorso, si basa sui seguenti parametri:

- analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei livelli finali raggiunti;
 - raggiungimento degli obiettivi programmati in ciascuna disciplina;
 - raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali;
 - interesse e impegno mostrati, attenzione, partecipazione al dialogo educativo;
- esito delle attività scolastiche attivate quali attività di recupero o potenziamento; (*Oltre la scuola*, Mentoring, attività integrative pomeridiane)
- analisi di situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento (condizioni socio-familiari, condizioni di salute...);
 - globale processo di crescita in relazione al percorso scolastico.

Nel rispetto dell'autonoma valutazione di ciascun Consiglio di classe e tenuto conto dei citati parametri, per orientare verso una omogeneità di giudizio a livello di Istituto, si indicano i seguenti criteri generali:

- per le classi del Primo biennio:

sospensione del giudizio se si riscontrano: insufficienze non gravi (5/10) fino a quattro; insufficienze gravi (4/10) fino a tre; due insufficienze gravi (4/10) e insufficienze non gravi (5/10) fino a due; una insufficienza gravissima (voto 3/10) e una insufficienza grave (4/10) o due non gravi (5/10)

- per le classi Terze e Quarte:

sospensione del giudizio se si riscontrano: insufficienze non gravi (5/10) fino a quattro; due insufficienze gravi (4/10) e una insufficienza non grave (5/10); una insufficienza gravissima (voto 3/10) e una insufficienza non grave (5/10).

Il Consiglio inoltre valuterà la non ammissione quando il voto della metà delle discipline previsto nel piano di studio della classe risultino insufficienti (anche non gravemente).

Per le classi del corso IeFP si terrà conto del fatto che gli obiettivi programmati coincidono con gli obiettivi minimi.

- Criteri per le prove di sospensione del giudizio

A ciascun alunno con giudizio sospeso e ai rispettivi genitori o tutori, nel corso del colloquio finale programmato dopo l'esito degli scrutini, è consegnato un documento in cui sono evidenziati, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici dove sono state riscontrate le maggiori carenze.

Per queste studentesse e questi studenti è obbligatoria la frequenza dei corsi di recupero estivi nel periodo fra la fine di giugno e l'inizio di luglio.

Entro il mese di agosto l'alunna/o dovrà sostenere un esame, per ciascuna delle discipline stabilite dal consiglio di classe, consistente in un colloquio orale e in una prova scritta se prevista dai dipartimenti. Lo scopo della prova scritta è quello di accertare l'acquisizione degli obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione ed è elaborata collegialmente dai docenti del Dipartimento.

Il colloquio orale verterà invece sui nuclei tematici evidenziati dall'insegnante per il singolo studente.

Per l'attribuzione del voto nella singola disciplina le due prove hanno lo stesso valore.

Per deliberare l'ammissione alla classe successiva, il Consiglio terrà conto del pieno raggiungimento degli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline in cui si è svolta la prova di recupero e del miglioramento significativo verificato rispetto allo scrutinio di giugno nelle altre.

- Criteri per l'attribuzione dei crediti

Il Consiglio delle classi del Secondo Biennio e dell'anno terminale assegnano i crediti scolastici per l'Esame di Stato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal d.lgs. 62/17. Ai fini della determinazione del credito all'interno della fascia individuata dalla media dei voti, si adottano i seguenti criteri:

- punteggio più alto della fascia se: la media presenta un decimale superiore a 50 ovvero il Consiglio valuta positivamente almeno tre dei seguenti cinque indicatori: a) Frequenza assidua e impegno costante; b) Interesse e partecipazione al dialogo educativo; c) Valutazione positiva sull'IRC o sulla materia alternativa; d) Crediti formativi esterni; e) Partecipazione proficua ad attività formative organizzate dalla scuola.

E' comunque assegnato il punteggio più basso se lo studente o la studentessa è stata ammessa senza sospensione del giudizio ma con voto di consiglio in una materia o è stata ammessa dopo la sospensione.

2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

1. Griglie per la valutazione del comportamento e delle competenze trasversali

La valutazione della condotta assume un ruolo rilevante sia per gli allievi e docenti che per i genitori; pertanto si rende necessaria la messa a punto di una griglia di valutazione con precisi indicatori e punteggi in modo da elaborare una valutazione equa e perequata .

La griglia viene compilata dal coordinatore di classe per ogni singolo allievo, condivisa da tutto il CdC che approva la valutazione in sede di scrutinio del primo periodo ed in quello finale. La griglia viene messa a disposizione dei genitori dell'allievo per una presa d'atto a livello formale. La parte che riguarda le giustificazioni delle assenze (allievi minorenni) vede chiamate in causa direttamente le famiglie (pur senza alcuna ricaduta sulla valutazione della condotta dell'allievo, molto spesso infatti le assenze non vengono giustificate). La somma di tutti questi punteggi costituisce il voto in condotta. Secondo la vigente normativa, in caso di un allontanamento dell'allievo dalle lezioni, in seguito a provvedimento disciplinare, per un periodo eguale o maggiore di 15 giorni il voto in condotta è pari a 5.

Si riporta di seguito la griglia di valutazione della condotta:

Griglia per la Valutazione della Condotta

Area	Indicatori	Livelli di punteggio
Rispetto	Verso sé stessi , verso i compagni e/o verso i docenti, verso materiali, strutture, arredi, ambiente	- 20 - 30 - 40
Frequenza	Assenze (salvo quelle motivate), entrate in ritardo, uscite anticipate, giustificazioni (coinvolgimento dei genitori per gli allievi minorenni), puntualità nelle migrazioni extra intervalli, puntualità nei rientri al termine dei due intervalli puntualità nella restituzione dei documenti (autorizzazioni, dichiarazioni, lettere alle famiglie ecc.)	- 10 - 15 - 20
Frequenza	Puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati; puntualità nell'assolvimento degli impegni didattici (es. colloqui programmati, elaborati, relazioni ecc)	- 15 - 20
Partecipazione	Partecipazione attiva ai momenti di dialogo e durante le attività didattiche anche fuori sede; partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica	- 15 - 20

2. Griglie per le discipline o le aree disciplinari

Sono riportate nell'Appendice

3. VALUTAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

1. Criteri generali

L'Alternanza scuola-lavoro è divenuta obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni in seguito alla legge 107 del 2015; successivamente, la legge 145 del 2018 ha cambiato la denominazione di queste attività in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". L'Istituto si è dotato di un proprio Regolamento, allegato al PTOF, in cui, esercitando la propria autonomia, sono indicati i principi, le modalità organizzative e il monte orario annuo e la sua articolazione.

In coerenza con il Regolamento, l'Istituto prevede una valutazione dell'Alternanza con l'obiettivo di valorizzarne il carattere di pratica innovativa, pienamente integrata nella programmazione e nel percorso didattico della scuola. A ciascun Consiglio di classe è demandato il compito di tradurre questa esperienza in uno o più elaborati per la conseguente valutazione. Riferendosi alle "buone pratiche" già in essere nell'Istituto oltre a quanto previsto dalle regole del nuovo Esame di Stato, si indica la *relazione scritta* come la forma più opportuna da adottare. Si possono comunque scegliere anche forme di valutazione come, a titolo di esempio, la relazione orale, la redazione di un *powerpoint* o altre.

All'elaborato prodotto – in virtù del suo carattere trasversale e multidisciplinare – saranno assegnate più valutazioni, almeno nelle materie di indirizzo (le Lingue straniere per quanto riguarda l'Indirizzo Turismo, le materie di ambito economico per quanto riguarda l'Indirizzo economico, la materia che più si valuterà più pertinente, tra quelle chimiche, per l'Indirizzo chimico) e in Italiano. Nella relazione scritta infatti verranno messe in campo dal discente le competenze di scrittura o, nel caso di altri tipi di elaborato, le competenze di analisi e di sintesi.

Sempre ai fini della valutazione dell'esperienza di Alternanza scuola-lavoro, si terrà conto della relazione di valutazione del tutor aziendale resa attraverso una specifica griglia con la quale si attestano i livelli dell'impegno e delle competenze, anche trasversali, raggiunte dall'alunno durante il periodo di stage in azienda.

La valutazione del tutor peserà proporzionalmente nelle varie discipline interessate, stabilite comunque dal Consiglio di classe.

2. Griglie per la valutazione dell'alternanza scuola lavoro

Le griglie sono disponibili nella sezione "Alternanza scuola lavoro" del sito della scuola

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DI ALUNNI DIVERAMENTE ABILI E CON BES

1. Valorizzazione delle diversità e valutazione

La "scuola inclusiva" accoglie ogni difficoltà non solo quella "certificata", ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale, sottolineando che ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi psicologici, sociali, rispetto si devono offrire adeguate e personalizzate risposte. Questa personalizzazione è necessaria in una scuola che riconosca e valorizzi pienamente tutte le differenze (dalle disabilità alle genialità, dalle differenze di pensiero e di apprendimento alle differenze di genere e orientamento sessuale, dalle differenze culturali e linguistiche a quelle familiari ed economiche,) e che abbia come obiettivo il successo formativo di ogni suo alunno.

Le strategie e i protocolli messi in atto dalla scuola sono esplicitati nel **Piano Triennale per l'Inclusione**, che costituisce un altro allegato al PTOF per il triennio 2019-2022.

All'interno di questa cornice si precisano, a livello generale, i criteri e le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti adottati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Tali criteri e modalità risultano rigorosamente connessi ad un percorso educativo e didattico personalizzato, pianificati e condivisi da tutti i docenti del Consiglio di classe in accordo con la famiglia dell'alunno, documentati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI, per alunni con disabilità) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP, per alunni con DSA o altro BES).

Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento a quanto contenuto in tali documenti.

2. Alunni con DSA e con altri BES

Tenendo conto delle specifiche situazioni, le verifiche proposte dovranno consentire allo studente con **Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)** di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di strumenti compensativi e misure dispensative che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prova da valutare.

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno e le conoscenze effettivamente acquisite-

Nel verificare i livelli di apprendimento, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, sarà riservata particolare attenzione alla padronanza dei contenuti (valutazione del processo di apprendimento piuttosto che del prodotto elaborato).

Le verifiche devono essere uguali per contenuto a quelle assegnate alla classe ma con tempi di svolgimento più lunghi oppure con una riduzione del numero di esercizi della stesso tipologia; gli stessi contenuti possono essere richiesti con diverse modalità come, a titolo di esempio, risposte chiuse, risposte multiple, vero/falso, ecc...

Deve essere chiaramente esplicitato allo studente ciò che è importante e ciò che sarà valutato all'interno della verifica. Deve essere consentito l'uso di qualsiasi strumento compensativo (mappe, tabelle, formulari, calcolatrice...), secondo quanto previsto dal PDP dell'alunno.

Sulla base del D.M. 27/12/2012, della C.M. n. 8 del 06/03/2013 e della relativa nota del 22/11/2013, «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **Bisogni Educativi Speciali**: per motivi

fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

Tali tipologie di BES sono individuati sulla base di elementi oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare specifici percorsi educativi e didattici, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

La normativa chiarisce che i docenti del Consiglio di classe possono decidere autonomamente in merito alla predisposizione del PDP e alla temporaneità dello stesso: la predisposizione del PDP sarà contestuale all'individuazione del BES (che può essere anche transitorio) e conseguente quindi ad un atto di discrezionalità della scuola.

Per la valutazione periodica e finale degli alunni con DSA e con altre tipologie di BES si terrà conto in particolare dei seguenti **criteri generali**:

- Progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza anche in relazione alla strategie individualizzate messe in atto;
- Impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche;
- Livello di acquisizione degli obiettivi educativi e didattici individualizzati;
- Caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno anche in relazione all'ambiente socio-culturale di appartenenza;
- Risultati delle attività di recupero e integrazione con l'utilizzo degli strumenti compensativie dispensativi
- Competenze raggiunte.

Esplicitati tali criteri e modalità non si ritiene di dover predisporre griglie e rubriche di valutazione differenziate per alunni con DSA e con altri tipologie di BES rispetto a quelle elaborate dai Dipartimenti disciplinari. I docenti ne declineranno i descrittori adeguandoli e individualizzandoli in base alle peculiarità di ogni singolo alunno e facendo riferimento a tutte le strategie dispensative e/o compensative attuate dalla scuola per consentire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze relative alla classe di frequenza.

3. Alunni diversamente abili

Il D.P.R n.122/2009, art. 9 ha regolato la materia della valutazione degli alunni con disabilità riprendendo alcuni orientamenti già delineati dalla precedente legislazione. Tale valutazione è riferita al percorso individualizzato dell'alunno; devono essere valorizzati i progressi compiuti in relazione ai livelli iniziali e alle potenzialità evidenziate.

Due sono i percorsi possibili da seguire:

- la programmazione, riferita al PEI, per obiettivi minimi riconducibili a programmi ministeriali o comunque ad essi corrispondenti (art.15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001)
- la programmazione, sempre riferita al PEI, per obiettivi minimi **non** riconducibili a programmi ministeriali (programmazione per aree per alunni con gravi problemi cognitivi)

Il **primo percorso** prevede programmi minimi con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline, oppure una programmazione equipollente con riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti con la medesima valenza

La valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere comunque coerente con gli interventi pedagogico-didattici attivati nel corso dell'anno scolastico e previsti nel PEI. In fase di valutazione, si dovrà tener conto della relazione tra risultati della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell'apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell'alunno, in un'ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.

Nel **secondo percorso**, la programmazione è totalmente differenziata in quanto il Piano di lavoro è personalizzato per aree (correlate a quanto definito nel Profilo Dinamico Funzionale secondo i vari assi) rispetto alle quali si indicano le caratteristiche, le modalità di lavoro e le potenzialità dell'alunno.

I criteri di valutazione delle varie prove o verifiche devono essere chiaramente coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle programmazioni individualizzate. Durante i colloqui o le interrogazioni si dovrà tenere conto dei percorsi svolti in attività di laboratorio o progetti specifici di facilitazione all'apprendimento.

Le prove, ove possibile, saranno ad incremento progressivo di difficoltà.

In entrambi i percorsi la valutazione deve prendere in considerazione:

- · la situazione generale di partenza
- le osservazioni sistematiche sull'alunno
- la verifica dei progressi ottenuti rispetto alla situazione dipartenza
- il conseguimento degli obiettivi minimi della programmazione individualizzata.

Approvato all'unanimità dal Collegio Docenti del 13 maggio 2019